



COMUNE DI BARDONECCHIA

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
AD ENTI ,ASSOCIAZIONI E MEDICI DI BASE
DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 9 luglio 2014

ART. 1 – OGGETTO

Nell'ambito delle disponibilità immobiliari del Comune di Bardonecchia, si identificano le strutture di seguito indicate nelle quali :

A) vengono individuati locali da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati, da associazioni senza scopo di lucro:

1. Sala del Consiglio Comunale sita in Piazza De Gasperi 1 al secondo piano;
2. "Palazzo delle Feste" di Piazza Valle Stretta: Sala Giolitti piano terra; Sala Viglione primo piano; Saletta riunioni terzo piano;
3. Fabbricato Scuola Elementare di Viale Bramafam 17: locale per riunioni c.d. "palestrina";

B) Vengono individuati locali da destinare a sede di Associazioni senza scopo di lucro che prestano la propria attività a favore della collettività bardonecchiese, nonché ai medici di base:

1. Fabbricato Farmacia Comunale di Piazza Vachet: locali siti al primo piano costituiti da n. 2 appartamenti;
2. Fabbricato Scuola Elementare di Viale Bramafam 17: locali all'interno dell'appartamento ex operatrice scolastica
3. Fabbricato Poliambulatorio Medico di via Garibaldi: locali vari da destinare ad Associazioni, all'ASL al pediatra, medici di base ed alla Croce Rossa
4. Parte del fabbricato della Stazione Ferroviaria (locale viaggiatori)
5. Altri locali disponibili e che si renderanno tali, sia a seguito di interventi di recupero che per acquisizione gratuita

All'interno degli edifici sopra indicati e contraddistinti sotto la lettera B), la Giunta comunale si riserva la facoltà di individuare specificatamente i locali da destinare a sede di Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Tali concessioni saranno regolamentate da apposite convenzioni che dovranno prevedere l'esplicito richiamo al presente regolamento circa la modalità di utilizzo, l'assunzione di responsabilità ed ogni altra disposizione compatibile con l'uso continuativo. La Giunta comunale potrà stabilire, per tali locali, in alternativa alla richiesta di un canone di locazione mensile o di un rimborso forfetario, quale forma di pagamento indiretto da parte dell'associazione, di avvalersi della prestazione gratuita dei propri associati a supporto di pubbliche manifestazioni per un numero di giornate da quantificarsi caso per caso.

ART. 2 – USO

L'uso dei locali indicati all'art. 1 (ad eccezione della sala del C.C. che viene disciplinata dal successivo articolo) viene concesso:

1. ad Enti Pubblici – Istituzioni Scolastiche – Associazioni che agiscono sul territorio comunale, senza scopo di lucro e con finalità pubbliche, nell'ambito di attività culturali, sociali, sportive ecc.. In tal caso la concessione ha carattere gratuito.
2. a soggetti privati (solo per effettuazione di corsi collettivi di preparazione o specializzazione e non per attività di carattere commerciale), a Partiti o Raggruppamenti Politici, dietro corresponsione, in forma anticipata, del canone o tariffa che verrà stabilito dalla Giunta comunale;
3. per finalità di carattere commerciale e promozionale, dietro corresponsione di specifica tariffa (oltre IVA) stabilita dalla Giunta comunale.
4. per attività turistiche ricreative e per manifestazioni culturali, turistiche, sportive , dietro corresponsione di specifica tariffa stabilita dalla Giunta.

La Giunta si riserva la facoltà di stabilire forme di agevolazione e/o esenzione per particolari utilizzi di interesse pubblico, o di rilevanza sociale non rientranti nel punto 1.

Il pagamento del canone deve essere effettuato presso la Tesoreria comunale.

L'utilizzo dei locali è riservato esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Inoltre i locali non possono essere concessi per attività ricreative di carattere privato (esempio feste – compleanni ecc.).

I Partiti o Raggruppamenti Politici operanti sul territorio possono richiedere l'utilizzo dei locali (come previsto al n. 2 del presente articolo), previa descrizione dei contenuti dell'iniziativa ed unicamente per lo svolgimento di eventi a carattere pubblico e non periodico. Non può essere previsto l'uso di immobili per manifestazioni o incontri assimilabili a sottoscrizioni o raccolta di adesioni.

ART. 3 - SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La sala del C.C. può essere concessa ad Enti Pubblici o privati, ad Associazioni ed Istituzioni Scolastiche per attività istituzionali, per manifestazioni e rappresentazioni di interesse pubblico.

La medesima non può essere concessa per attività di carattere partitico o per manifestazioni di carattere commerciale, dalle quali soggetti privati possano trarre vantaggio patrimoniale.

ART. 4 - ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

La richiesta di uso dei locali deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali ed indirizzata al Sindaco del Comune di Bardonecchia o al Responsabile del Servizio competente e di norma deve essere consegnata almeno 3 giorni prima della data prescelta. Le domande pervenute oltre tale termine potranno essere prese in considerazione solo qualora vi sia la disponibilità del locale prescelto.

Nell'istanza devono essere indicati:

- a. dati anagrafici e carica del richiedente
- b. denominazione dell'Ente, Associazione per la quale si chiede l'autorizzazione
- c. indicazione del locale individuato
- d. giorno ed ore di utilizzo
- e. durata dell'iniziativa
- f. oggetto dell'iniziativa con l'eventuale programma
- g. accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento

L'utilizzo dei locali è concesso con provvedimento del Responsabile del Servizio Competente a cui sono demandati la gestione ed il controllo dei locali di cui all'art. 1, secondo le modalità del presente regolamento, previa esibizione o indicazione degli estremi dell'eventuale ricevuta di versamento del canone/tariffa.

Per il rilascio delle autorizzazioni viene considerato il criterio cronologico di presentazione delle istanze.

In casi di particolare gravità e solamente per le riunioni istituzionali di Enti Pubblici potrà farsi eccezione al criterio cronologico, previa deroga autorizzata da parte del Sindaco.

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

Dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione (che presuppone anche l'effettuazione dell'eventuale pagamento del canone/tariffa), il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella medesima giornata per la quale ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se essa cade in giorno festivo o non lavorativo.

Le chiavi devono inderogabilmente essere restituite all'ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.

Durante tutto il periodo della concessione (sia per l'uso saltuario che per quello periodico) il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del locale che, in nessun caso, possono essere affidate a terzi o ad altri appartenenti del Gruppo, Associazione o Ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile. E' tassativamente vietato duplicare le chiavi avute in consegna.

Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di Enti ed Associazioni diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, né per un uso o per giorni diversi da quelli per i quali è stata rilasciata regolare autorizzazione.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

I firmatari della richiesta di concessione di immobili assumono, personalmente ed in solido con l'Ente, l'Associazione e l'Organizzazione che rappresentano, la responsabilità:

- della conservazione dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi ivi esistenti - del rispetto di quanto dichiarato nell'istanza
- del rispetto del presente regolamento.

Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante l'utilizzo dei locali. Devono comunque assicurarsi, al momento della chiusura della struttura, che tutte le entrate e le porte siano regolarmente chiuse a chiave, le luci spente, e seguire tutte le indicazioni emanate dall'ufficio tecnico.

I locali devono essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati concessi.

Le attrezzature di proprietà del concessionario introdotte nei locali, devono essere conservate dallo stesso, restando in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione concedente per danni o furti occorsi alle stesse.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità (civile e penale) per danni a persone o cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle iniziative, compresi materiali ed attrezzature utilizzati per l'attività e lasciati nei locali.

Il concessionario, essendo responsabile dello svolgimento dell'iniziativa, ha l'obbligo di provvedere all'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione e/o licenza prevista per il tipo di attività organizzata. E' vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione da parte del concessionario, pena la decadenza della concessione o convenzione.

ART. 7 - NORME DI CARATTERE GENERALE

Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia. Al termine dell'utilizzo deve essere verificato lo stato di fatto degli arredi ed ogni oggetto introdotto per lo svolgimento delle singole iniziative deve essere opportunamente rimosso.

Qualora non vengano rispettati gli impegni assunti circa la pulizia, la sorveglianza dei locali, l'utilizzo delle attrezzature e degli arredi, o qualora i locali vengano utilizzati in modo difforme rispetto all'autorizzazione, il Responsabile d'area procede alla revoca della concessione e può escludere l'utilizzatore da ulteriori concessioni fino ad un periodo di 6 mesi.

In casi più gravi o in caso di recidiva la Giunta comunale delibera l'esclusione, anche a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali in capo all'inadempiente.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria e comunque riconducibili a mancata sorveglianza dei locali e delle attrezzature, vengono applicate le norme di cui al secondo comma, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni, con responsabilità in solido dell'ente o Associazione di appartenenza.

ART. 8 - REVOCA STRAORDINARIA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, anche temporaneamente, una o più concessione qualora si verificano situazioni straordinarie, legate ad esigenze di pubblica utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in concessione.

ART. 9 - ISPEZIONI E VERIFICHE

Durante il periodo di validità delle concessioni, l'Amministrazione comunale, anche per mezzo di dipendenti o di tecnici designati, ha il diritto di effettuare verifiche riguardanti la manutenzione, l'uso e la conservazione dei locali e di quanto in esso contenuto.

In caso di accertata irregolarità, il responsabile d'area, prima di procedere all'applicazione dell'art. 7, è tenuto ad impartire per iscritto al concessionario specifiche prescrizioni, contestando nel dettaglio gli inadempimenti riscontrati.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Restano salvi i provvedimenti di utilizzo locali già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione.